

(N. 697)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

CCMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1949

Istituzione di Facoltà di scienze politiche e sociali.

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla liberazione di Roma ad oggi la questione della Facoltà di scienze politiche ha formato oggetto di attento, particolare esame tanto da parte degli organi legislativi che di quelli ministeriali, accademici e culturali. Venne anche dibattuta ampiamente nei giornali e nelle riviste.

Si ritenne in un primo tempo necessario e urgente di procedere alla soppressione di tali Facoltà, sia perchè trattavasi di istituzioni create dal fascismo e per i suoi fini politici, sia perchè era apparsa insufficiente e non del tutto ancora preparata la serie dei cultori delle materie specifiche che avrebbero dovuto comprendersi in un completo e ammodernato piano di studi.

Sulla base di queste premesse venne emanata dal Ministro dell'epoca la circolare 27 novembre 1944, n. 1120, con la quale dall'anno accademico 1944-45 erano sospese le immatricolazioni, in vista del provvedimento di soppressione delle Facoltà.

Di tale avviso (soppressione delle Facoltà), fu lo stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione nominato nel 1945 il quale, però, in loro vece propose la istituzione di una Scuola di specializzazione *post lauream*, non riconoscendo che esistesse tra Facoltà di scienze politiche e fascismo una correlazione necessaria, precisando così che qualsiasi decisione che fosse per essere adottata non doveva partire dall'opinione che dette Facoltà fossero istituite soltanto dal cessato regime, in quanto analoghe istituzioni « funzionano egregiamente in altri paesi e in Italia stessa un Istituto di eguale tipo, il " Cesare Alfieri " di Firenze, fondato fin dal 1875, ha dato sempre ottimi risultati ». La Commissione di istruzione e belle arti della Consulta nazionale, poi, alla quale dal Consiglio dei Ministri fu inviato il provvedimento legislativo emesso sulla scorta del parere del Consiglio superiore, nella seduta del 15 gennaio 1946, pur esprimendo parere favorevole al progetto, proponeva, in sede di emen-

damento, che continuasse a funzionare, con ordinamento provvisorio, la Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, considerata la sua genesi e natura peculiare nonché la sua particolare situazione patrimoniale; approvava un ordine del giorno nel quale riconosceva il valore degli studi di scienze politiche ed auspicava che, senza indugio, fosse intrapresa la elaborazione di un piano organico di studi (da servire di base di riforma ai poteri legislativi) in cui le scienze politiche avessero il compito di fornire e perfezionare la cultura e la preparazione di coloro che si avviano alle funzioni amministrative e direttive dello Stato democratico italiano. Contemporaneamente autorità accademiche, associazioni studentesche, cultori e studiosi di scienze politiche formulavano voti affinché le Facoltà non fossero soppresse, dato che, come si è detto sopra, non esisteva una correlazione necessaria tra Facoltà di scienze politiche e fascismo e che anche l'altra obiezione della insufficienza numerica dei docenti, se doveva, com'è ovvio, inevitabilmente apportare una notevole riduzione dei molti corsi di laurea o di qualche Facoltà, non poteva necessariamente condurre all'abolizione di tutte le Facoltà di scienze politiche. Si sosteneva, inoltre, che non dovesse essere affatto trascurato in Italia un tal genere di studi, fortemente sviluppato negli altri Paesi e che nella stessa Italia vantava antiche e gloriose tradizioni.

Le suddette circostanze e considerazioni, che nella loro portata obiettiva avevano un indubbio peso, non potevano che consigliare di procedere alle riforme con somma attenzione e cautela: onde tutta quanta la questione venne sottoposta all'esame approfondito di una Commissione tecnica che fu costituita da eminenti studiosi ed insegnanti esperti. Questa Commissione, in data 10 dicembre 1946, prese atto che il Consiglio superiore aveva, come sopra si è detto, affermato che tra fascismo e Facoltà di scienze politiche nessuna connessione esistesse e pervenne alla conclusione che bisognava non solo mantenere le Facoltà ma anche incrementarle al fine di renderle adeguate alle esigenze di uno Stato libero e democratico e consona alle intrinseche finalità di tali studi, proponendo, in conseguenza, un nuovo ordinamento mediante il quale due tipi di laurea dovevano essere rilasciati: uno

in studi internazionali, l'altro in studi amministrativi e sindacali. La Commissione, però, tenuta anche presente l'obiezione della insufficienza numerica dei docenti propose di mantenere le Facoltà in numero ridotto. A conclusioni analoghe la Commissione ritenne di dover pervenire in base all'esame dell'ordine del giorno emesso in merito dalla Commissione istruzione e belle arti della Consulta nazionale il 15 gennaio 1946.

Poichè, frattanto, non potevano non essere tenuti presenti, nei limiti del possibile, i voti e critiche formulati da più parti al progetto proposto dalla Commissione, la questione fu sottoposta ad un nuovo esame da parte di altra autorevole Commissione, la quale pervenne alla conclusione di addivenire, anziché al riordinamento delle Facoltà, alla creazione di una sola Scuola di scienze sociali e politiche post-universitaria.

Questa seconda Commissione, sostanzialmente, addiveniva alle identiche e analoghe conclusioni cui era giunto nel 1945 il Consiglio superiore; conclusioni che prestarono il fianco a molte osservazioni e dettero luogo ad un largo e vivace movimento di critiche e di rilievi soprattutto nell'ambito del mondo accademico e universitario. S'impose quindi la necessità di far ristudiare da capo, da parte del massimo organo tecnico e consultivo del Ministero della pubblica istruzione, cioè del nuovo Consiglio superiore (sorto su basi elettive e democratiche) tutta la materia, porgendo al suo esame tutto un vasto materiale documentario di studi e di osservazioni, di proposte e controproposte, di progetti e controprogetti.

Nel frattempo talune Università, non potendosi del tutto disinteressare della richiesta di un considerevole numero di giovani aspiranti alla iscrizione o al passaggio alle Facoltà di scienze politiche, partendo dal presupposto che tali istituzioni non erano state mai legislativamente soppresse, presentarono istanza al Ministero perchè venissero in via provvisoria riaperte le immatricolazioni. Anzi qualcuna di esse le aperse senz'altro.

Il Consiglio superiore, mentre espresse parere contrario alla riapertura delle immatricolazioni col vecchio ordinamento (naturalmente modificato per effetto dell'abolizione già avve-

nuta delle discipline fasciste) nella seduta del 1° aprile 1948, affrontò *ex novo* lo studio della questione e dopo aver nel suo seno nominato un apposito Comitato, espresse (seduta del 1° dicembre 1948) parere favorevole al riordinamento *immediato* delle Facoltà secondo linee direttive che esso stesso aveva elaborato e sulle quali è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo da sottoporre alla vostra approvazione.

In linea generale — e lo abbiamo dianzi accennato — è da considerarsi che organismi scolastici di alta cultura variamente denominati ma intesi al fine di potenziare e incrementare gli studi delle scienze sociali e politiche esistono ovunque presso quasi tutte le Nazioni civili, a volte come vere e proprie Facoltà, talora come Scuole speciali post-universitarie.

Più precisamente esistono Facoltà o Scuole superiori in Danimarca, Finlandia, Belgio (Scuola di alti studi commerciali o consolari), Grecia (Scuola di scienze politiche), Svizzera, Stati Uniti d'America (dove sono tenute in grande considerazione), ecc., mentre in Francia, proprio quando in Italia si stava pensando alla soppressione delle Facoltà di scienze politiche, venivano creati presso le varie Università gli Istituti di scienze politiche corrispondenti alle nostre Facoltà, la Scuola nazionale di Amministrazione ed un centro di alti studi amministrativi (ordinanza 9 ottobre 1945, n. 2285).

Tuttociò dimostra d'altro canto che gli studi di scienze politiche rispondono ad una esigenza culturale e scientifica veramente sentita nei vari Paesi, esigenza del resto mai venuta meno in Italia, nè messa in alcun modo in dubbio dagli organi tecnici e legislativi che si sono sino ad ora occupati della importante questione. Talechè si deve concludere che non possa senza gravissima menomazione della compagine degli studi superiori e senza pregiudizio per la stessa scienza italiana addivenirsi alla soppressione delle Facoltà le quali, si ripete, abbisognano tuttavia di una riforma, in vista della loro peculiare funzione, diversa da quelle tradizionali delle Facoltà giuridiche e di quelle economiche.

Dato ciò sarebbe assai singolare che in Italia, paese ove lo studio delle discipline

politiche e sociali vanta attraverso i secoli una nobile e inesausta elaborazione dottrina e scientifica, esso dovesse venire a cessare, tanto più quando si ricordi ancora una volta che tali Facoltà non sono state d'altronde mai giuridicamente abolite.

D'altra parte nessun dubbio può esservi sia sulla necessità degli studi politici e sociali sia sulla necessità della loro organizzazione in forma autonoma.

L'attività politica che, com'è noto, opera nei rapporti sociali, non può, come attività umana, non formare oggetto di studio nel quadro delle Scienze morali, al pari dell'attività giuridica e di quella economica, sulle quali d'altronde — come è già stato rilevato in seno alle discussioni avutesi in Consiglio superiore — influisce in forme specifiche. Anche per certe attività professionali il tono politico, il contenuto politico, la funzione politica — si è detto — è più rilevante di quel tono o di quella forma che è data dal diritto, di quel tono, di quel contenuto che è dato dall'economia. E perciò, per rispondere alle proprie finalità scientifiche e professionali, gli studi di scienze politiche e sociali devono assumere un carattere unitario il quale — oltrechè dalle materie incluse nel programma didattico, come ben disse la II Commissione di studio — deve risultare dal criterio e dallo spirito informatore a cui va ricondotto l'insegnamento delle relative discipline, che deve essere decisamente diverso da quello che per le stesse o per analoghe discipline è adottato in altra Facoltà.

La Commissione rilevava infatti: « L'indirizzo prevalentemente dommatico ed esegetico seguito nelle Facoltà di giurisprudenza, deve essere invece sostituito da un criterio prevalentemente storico e comparativo più rispondente alle esigenze di preparazione di cui le Facoltà devono preoccuparsi. Di qui anche la necessità che gli studi di scienze politiche ottengano una precisa autonomia, siano dotati di posti di ruolo e dei mezzi sufficienti a non costringerli a valersi, per i propri specifici fini, di insegnamenti impartiti in altre Facoltà con finalità necessariamente diverse ». Uno dei principali difetti delle Facoltà di scienze politiche in Italia era quello di averle fatte apparire — sottolineava la Commissione — come

un complemento di Facoltà diverse, piuttosto che come un indirizzo autonomo di studio.

Per quanto poi concerne l'ordinamento didattico, quale risulta dal provvedimento in esame, balza subito evidente la diversità sostanziale e formale rispetto al vecchio ordinamento. In relazione alle nuove esigenze dei tempi, alcune discipline ricevono una più adeguata sistemazione, altre una migliore distribuzione; altre discipline ancora sono inserite *ex novo*. Soprattutto, però, è da notare l'ampiezza e il senso di largo respiro che s'intende dare a tal genere di studi, i quali debbono tener conto, come si conviene, e delle condizioni politiche di un determinato popolo e anche, in particolar modo, della organizzazione intesa nel più vasto e comprensivo senso di organizzazione sociale.

Infatti, pur essendo stati rivolti, in origine, prevalentemente alla preparazione dei giovani alla carriera diplomatica e consolare, questi studi son venuti successivamente ad estendere la loro sfera di interessi fino ad abbracciare molti campi di attività sia dal punto di vista giuridico, storico e filosofico, sia da quello scientifico, nel senso di indagine positiva dei fatti sociali. In armonia a questo sviluppo — che in Italia appunto attendeva di essere completato e trasfuso nell'ordinamento didattico —, le Facoltà vengono ad assumere anche il compito di addestramento dei giovani a ricerche e ad attività che non sono di natura strettamente politica, ma piuttosto sociale. Tali sono, ad esempio, il campo sindacale, sia nazionale sia internazionale; la cooperazione economica sociale e culturale fra le nazioni ecc.; specialmente per quanto riguarda la coordinazione e la sintesi dei vari aspetti, che ricevono parziale attenzione nelle Facoltà giuridiche e in quelle economiche.

E proprio allo scopo di meglio designare la funzione e la fisionomia degli studi che si compiono e altresì di collocarle in modo più esatto nell'ambito dell'Università italiana, è opportuno che le Facoltà vengano denominate « Facoltà di scienze politiche e sociali ».

Da quanto sopra premesso consegue, evidentemente, che, nel caso, oltrechè di un puro e semplice riordinamento od aggiornamento, si tratta di un nuovo ordinamento didattico delle Facoltà che intende, peraltro, corrispondere più compiutamente ai fini che si propongono gli studi politici e sociali.

È questa una prima iniziativa di riforma universitaria.

A questo riguardo il Consiglio superiore della pubblica istruzione ripetutamente ha sottolineato la urgenza di addivenire alla riforma, urgenza che si giustifica d'altronde con l'assoluta necessità di non far continuare ancora uno stato di cose precario e provvisorio, tanto più poi che molte posizioni studentesche, molte posizioni di insegnanti delle Facoltà di scienze politiche (15 dei quali sono ancora aggregati ad altre Facoltà), che attendono da anni una precisa sistemazione, sono in sospenso, con grave danno non soltanto degli interessati ma degli studi in generale.

Secondo l'unito schema, il quale risponde alla necessità di contenere in numero ristretto le Facoltà abilitate a rilasciare le lauree in discipline politiche e sociali, vengono lasciate in vita le sole vere e proprie *Facoltà* di scienze politiche esistenti presso le Università di Firenze, Padova, Pavia e Roma, mentre vengono soppressi i *Corsi di laurea* che, finora, hanno funzionato presso le Facoltà di giurisprudenza di altri dieci atenei (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pisa, Siena e Torino).

Per il funzionamento delle suindicate quattro Facoltà si prevede, nella tabella *A* e nella tabella *B* allegate al provvedimento, una dotazione di 39 posti di professore di ruolo con un incremento di 18 posti complessivi rispetto alle 21 unità attuali (Firenze 6, Padova 3, Pavia 4, Roma 9) ed un organico di complessivi 26 posti di assistente e di lettore (articolo 2). Occorre qui aggiungere che le dotazioni previste rappresentano il minimo indispensabile perchè queste Facoltà, cui, dopo tanto volger di eventi, viene finalmente assicurata una adeguata riorganizzazione, possano corrispondere sufficientemente alle esigenze degli studi che in esse trovano la loro sede naturale e a quelle che sono determinate dalle nuove specifiche discipline che dovranno essere impartite.

Nell'articolo 3 viene stabilito che le Facoltà sopra indicate, finora designate quali Facoltà di scienze politiche, assumono la denominazione di Facoltà di scienze politiche e sociali, abilitate a rilasciare la laurea secondo due indirizzi: politico-internazionale e politico-sociale, secondo un piano didattico stabilito nella tabella *C*, unita allo schema di provvedimento,

tabella che sostituisce, ad ogni effetto, la tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

L'articolo 4 è inteso a dettare norme limitative per le iscrizioni, alla Facoltà di scienze politiche e sociali, di coloro che già siano forniti di altro diploma di laurea. La disposizione si dimostra quanto mai opportuna, in quanto, come è noto, non poca parte del discredito che ha accompagnato le Facoltà di scienze politiche è stata anche dovuta, finora, al fatto che la relativa laurea è stata generalmente considerata come una « seconda laurea », molto agevolmente conseguibile da giovani già forniti di altro titolo accademico: il che non ha certamente conferito alla dignità degli studi. Con l'articolo 4 si stabilisce, dunque, che i giovani già laureati in altre Facoltà non possano esser comunque iscritti ad anno di corso superiore al secondo per il conseguimento della laurea in Scienze politiche e sociali; e, quanto ai laureati in giurisprudenza, dai quali generalmente proviene il maggior numero di iscritti per il conseguimento della « seconda laurea », è stabilito che essi non possono iscriversi ad anno superiore al terzo, fermo restando comunque l'obbligo di prendere iscrizione e superare gli esami negli insegnamenti del primo biennio, secondo quanto, caso per caso, sarà stabilito dal Consiglio di facoltà.

Le particolari situazioni naturalmente inerenti al passaggio da uno ad altro sistema di organizzazione, non potevano non rendere necessarie ed opportune adeguate disposizioni transitorie: al che, appunto, provvedono gli articoli dal 5° all'11° dello schema predisposto.

Mentre l'articolo 5 prevede che, per ciascuna Facoltà, nella prima attuazione del provvedimento, i poteri e le attribuzioni del Consiglio di Facoltà siano esercitati da uno speciale Comitato, l'articolo 6 è volto, tra l'altro, a disciplinare la condizione dei professori di ruolo che, già appartenendo alle attuali Facoltà di scienze politiche trovansi ad essere titolari di discipline non più previste dall'ordinamento didattico recato dal provvedimento in esame: per tali professori è prevista l'assegnazione a cattedre di disciplina affine nelle Facoltà di scienze politiche e sociali ovvero l'assegnazione in soprannumero, *ad personam*, a cattedra di disciplina affine presso altre Facoltà (giurisprudenza,

economia e commercio, ecc.). L'articolo 6 disciplina, inoltre, la condizione dei professori titolari, presso Facoltà di giurisprudenza, di discipline proprie del corso per il conseguimento della laurea in scienze politiche. Poichè tali corsi sono soppressi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento, occorre necessariamente disciplinare la condizione di detti professori: e l'articolo prevede, appunto, che essi possano anzitutto essere assegnati a cattedra di materia affine nella Facoltà di giurisprudenza; e in secondo luogo che possano essere assegnati, in soprannumero, ad altre Facoltà.

L'articolo 7 è inteso a dichiarare la corrispondenza di valore legale tra la laurea in scienze politiche, finora prevista, e quella in scienze politiche e sociali prevista dal nuovo provvedimento.

L'articolo 8 detta disposizioni circa la condizione degli studenti i quali trovansi attualmente ad essere iscritti alla Facoltà di scienze politiche.

Con l'articolo 9 si dichiara che la Facoltà di scienze politiche della Università di Perugia nel cui ambito, com'è noto, funziona altresì il corso per la laurea in economia e commercio (corso che raccoglie la quasi totalità degli studenti) è trasformata in Facoltà di economia e commercio.

Con l'articolo 10, si confermano le disposizioni vigenti regolanti la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

L'articolo 11 detta disposizioni per la tempestiva modifica degli Statuti, in rapporto al nuovo ordinamento, delle Università di cui all'articolo 1 e della Università cattolica del Sacro Cuore, unica tra le Università libere la quale abbia la Facoltà di scienze politiche.

L'articolo 12, infine, stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applicano dal prossimo anno accademico 1949-50.

Lo schema di provvedimento, esaminato, per la parte di sua competenza, dal Ministero del tesoro, ne ha riportato sostanzialmente la adesione, per la parte che concerne l'onere finanziario derivante dall'incremento dei posti di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Facoltà di scienze politiche delle Università di Firenze, Padova, Pavia e Roma sono riorganizzate in Facoltà di scienze politiche e sociali secondo le disposizioni della presente legge.

Sono soppressi i corsi per la laurea in scienze politiche istituiti presso le Facoltà di giurisprudenza, le quali dall'anno 1949-50 non potranno rilasciare che lauree in giurisprudenza.

Art. 2.

Nelle unite tabelle *A* e *B* firmate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, sono rispettivamente stabiliti i posti di professore di ruolo ed i posti di assistente e di lettore ordinario assegnati a ciascuna delle Facoltà di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La Facoltà di scienze politiche e sociali comprende unicamente il corso di laurea in scienze politiche e sociali, distinto in due indirizzi:

politico-internazionale.
politico-sociale.

L'ordinamento didattico della Facoltà è stabilito nell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sostituisce, ad ogni effetto, la tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Presso ciascuna Facoltà il secondo biennio di studio, di cui alla predetta tabella *C*, è organizzato esclusivamente su uno dei due indirizzi.

Art. 4.

I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti, per il conseguimento della laurea in scienze politiche e sociali, ad anno di corso non superiore al terzo, fermo, in ogni caso, l'obbligo di prendere iscrizione e superare gli esami negli insegnamenti del primo biennio,

secondo quanto sarà determinato dal competente Consiglio di Facoltà ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ferme restando, in ogni caso, le condizioni previste dal precedente comma, coloro che siano in possesso di altri diplomi di laurea non possono conseguire l'iscrizione per il conseguimento della laurea in scienze politiche e sociali ad anno di corso superiore al secondo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 5.

Per la prima attuazione della presente legge, e per non oltre l'anno accademico 1949-50, i poteri e le attribuzioni spettanti al Consiglio di Facoltà, qualora questo risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sono esercitati, per ciascuna delle Facoltà di cui al precedente articolo 1, da un Comitato, composto di sei membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, prescelti fra i professori in atto titolari di discipline proprie dell'ordinamento didattico per la laurea in scienze politiche e tra i professori di altre Facoltà, sempre che, in ogni caso, la disciplina professata sia prevista dall'ordinamento di cui all'annessa tabella *C*.

Detto Comitato è presieduto da un Presidente, nominato dal Ministro tra i professori delle attuali Facoltà di scienze politiche o di altra Facoltà, designato dal Consiglio superiore. Il Presidente del Comitato esercita tutte le attribuzioni del Preside di Facoltà ed interviene alle sedute del Senato accademico, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Qualora al termine dell'anno accademico 1949-50 alla Facoltà non trovinsi assegnati almeno tre professori di ruolo, il Comitato permane in funzione finchè i professori di ruolo non raggiungano il predetto numero di tre.

Per le Università libere, presso le quali esista in atto, la Facoltà di Scienze politiche, il Comitato previsto dal presente articolo è costituito con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico dell'Università stessa.

Art. 6.

Gli attuali professori di ruolo delle Facoltà di scienze politiche, titolari di discipline che sono anche previste dalla tabella C annessa alla presente legge, sono di diritto professori di ruolo della medesima disciplina presso le Facoltà di scienze politiche e sociali.

I professori di ruolo titolari, presso le Facoltà di scienze politiche, di discipline non previste dall'ordinamento didattico di cui alla tabella C, possono essere assegnati dal Ministro della pubblica istruzione a cattedra di materia affine nella rispettiva Facoltà di scienze politiche e sociali. Possono anche essere assegnati a posti in soprannumero, *ad personam*, a cattedra di materia affine, presso Facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio, di lettere e filosofia, di agraria, della stessa o di altra sede.

I professori in atto titolari, presso Facoltà di giurisprudenza, di materie proprie del corso di laurea in scienze politiche, qualora non siano assegnati a cattedra di disciplina affine, prevista per il corso di laurea in giurisprudenza, nell'attuale loro sede, possono essere assegnati a cattedra della stessa materia o di materia affine presso Facoltà di scienze politiche e sociali od in soprannumero, *ad personam*, ad altra delle Facoltà di cui al precedente comma, tenuto conto dei voti delle Facoltà medesime.

Le assegnazioni previste dal presente articolo sono disposte su domanda degli interessati e su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, prescindendosi dalla procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i trasferimenti dei professori di ruolo.

Art. 7.

Ai diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento di cui alla tabella IV del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni è riconosciuto il medesimo valore legale dei diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento di cui alla presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 168 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono riferite

anche al diploma di laurea in scienze politiche e sociali.

L'articolo 291 del predetto testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 8.

Gli studenti iscritti ad anno successivo al primo dei corsi di laurea in scienze politiche potranno conseguire la laurea presso Facoltà di scienze politiche e sociali secondo il precedente ordinamento. Qualora, invece, essi intendano conseguire la laurea in scienze politiche e sociali, la loro carriera scolastica sarà regolata dalle competenti autorità accademiche, con l'osservanza dei criteri di massima da determinarsi, con propria ordinanza, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 9.

La Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia è trasformata in Facoltà di economia e commercio, e dall'anno 1949-50 non potrà rilasciare che la laurea in economia e commercio.

Gli attuali professori di ruolo titolari, presso la soppressa Facoltà di scienze politiche di Perugia, di discipline non previste dal vigente ordinamento didattico per i corsi di laurea in economia e commercio, possono essere assegnati dal Ministro della pubblica istruzione a cattedre di materie affini nella Facoltà di economia e commercio di Perugia.

I professori di cui al precedente comma, ove non siano assegnati a cattedra di disciplina affine prevista per il corso di laurea di economia e commercio nella rispettiva Facoltà di Perugia, possono essere assegnati a cattedra della stessa materia o di materia affine presso Facoltà di scienze politiche e sociali, od in soprannumero, *ad personam*, a Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di agraria della stessa o di altra sede, tenuto conto dei voti della Facoltà medesima.

Le assegnazioni previste dal presente articolo sono disposte ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 10.

Rimangono salve le disposizioni contenute nella convenzione e nel relativo decreto di approvazione dell'8 luglio 1938, n. 1855 e, pertanto, la Facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università di Firenze assume il titolo: « Facoltà di scienze politiche e sociali " Cesare Alfieri " ».

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le competenti Autorità accade-

miche delle Università di cui al precedente articolo 1 e quelle dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono tenute a formulare le proposte, di propria competenza, per le modifiche ai rispettivi Statuti, inerenti all'attuazione della presente legge.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si attuano a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1949-50.

TABELLA A.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

PROFESSORI.

Posti di ruolo.

Università di Firenze	11
Università di Padova	8
Università di Pavia	8
Università di Roma	12
	39
Totale	39

Visto:

IL MINISTRO DEL TESORO.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

TABELLA B.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Posti di assistente e lettore ordinario.

	Assistenti	Lettori
Università di Firenze	2	4
Università di Padova	2	4
Università di Pavia	2	4
Università di Roma	4	4
	10	16
Totale	10	16

Visto:

IL MINISTRO DEL TESORO.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

TABELLA C.

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Durata del corso degli studi: quattro anni divisi in due bienni. Il secondo biennio ha due diversi indirizzi: politico-internazionale e politico-sociale.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

PRIMO BIENNIO.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato (biennale).
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto costituzionale.
4. Diritto amministrativo (1° corso).
5. Storia moderna (biennale).
6. Statistica.
7. Economia politica (biennale)
8. Geografia politica ed economica (biennale).
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Lingua e letteratura francese (triennale - 1° e 2° corso).
11. Lingua e letteratura inglese (triennale - 1° e 2° corso).
12. Lingua e letteratura russa o spagnola o tedesca (biennale).

SECONDO BIENNIO.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo politico-internazionale:

1. Diritto internazionale pubblico (biennale).
2. Diritto internazionale privato.
3. Diritto pubblico comparato.
4. Diritto amministrativo (2° corso).
5. Dottrina dello Stato.
6. Storia delle istituzioni politiche.
7. Scienza delle finanze.
8. Storia economica.
9. Storia delle relazioni internazionali.
10. Sociologia.
11. Lingua e letteratura francese (triennale - 3° corso).
12. Lingua e letteratura inglese (triennale - 3° corso).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo politico-internazionale:

1. Diritto coloniale.
2. Diritto della navigazione.
3. Storia del diritto pubblico.

4. Storia delle colonie e politica coloniale.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Storia del diritto internazionale.
7. Storia antica.
8. Storia medioevale.
9. Politica economica e finanziaria.
10. Organizzazione internazionale.
11. Diritto privato comparato.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo politico-sociale:

1. Demografia.
2. Diritto sindacale e del lavoro.
3. Diritto amministrativo (2° corso).
4. Scienza delle finanze.
5. Diritto finanziario.
6. Storia delle dottrine economiche.
7. Storia economica.
8. Sociologia.
9. Lingua e letteratura francese (triennale - 3° corso).
10. Lingua e letteratura inglese (triennale - 3° corso).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo politico-sociale:

1. Diritto della navigazione.
2. Diritto della previdenza sociale.
3. Statistica economica.
4. Diritto agrario.
5. Economia e politica agraria.
6. Storia del movimento sindacale.
7. Organizzazione del lavoro, selezione ed orientamento professionale.
8. Storia delle relazioni internazionali.
9. Ragioneria pubblica.

È in facoltà dello studente di iscriversi e sostenere esami durante il primo biennio, in non più di due insegnamenti complementari del biennio successivo.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti per il primo biennio.

Gli esami nelle lingue e letterature straniere constano di due prove scritte e di due prove orali. Le prove scritte comportano un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per gli esami del primo biennio; un dettato, una versione dall'italiano e una composizione di carattere storico-letterario nella lingua straniera per gli esami da sostenersi alla fine del corso triennale. Non è ammesso a sostenere la prova orale lo studente che non abbia superato una delle prove scritte.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il secondo biennio e almeno in tre, se iscritto all'indirizzo politico-internazio-

nale, o in cinque, se iscritto all'indirizzo politico-sociale, da lui scelti tra gli insegnamenti complementari.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su una delle materie fondamentali ovvero su una delle materie complementari dell'indirizzo prescelto, nella quale sia stato superato il relativo esame, nonchè — in ogni caso — in una prova orale di cultura generale e di cultura linguistica. Ulteriori modalità dell'esame di laurea sono stabilite nello Statuto dell'Università.

Visto:

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.